



SEGRETERIE NAZIONALI

Osservazioni Fisascat-Cisl, Slc-Cgil, Uilcom allo Schema di Decreto Legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo

Fisascat-Cisl, Slc-Cgil e Uilcom con questo documento intendono dettagliare alcune valutazioni specifiche e di merito in riferimento al Titolo V, in materia di lavoro sportivo.

La riforma del lavoro sportivo contenuta nella delega 86/2019 rappresenta un passo decisivo per l'estensione dei diritti del lavoro in un settore che, ancora oggi, ne è quasi totalmente sprovvisto. Crediamo quindi che la delega debba essere trasformata in norma e che costituisca un primo passo destinato a ulteriori miglioramenti e implementazioni.

I dati elaborati dal CONI parlano di una platea di circa 500.000 lavoratori che presentano caratteristiche e professionalità diversificate nell'ambito degli enti sportivi professionistici e dilettantistici (atleti, allenatori, arbitri, magazzinieri, operai, addetti amministrativi). Profili che non possono essere accumulati e che devono essere definiti tenendo conto delle mansioni svolte.

Nel dettaglio del Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo:

❖ **Art. 25 (Lavoratore sportivo)**

- Bene l'abolizione della distinzione di genere e della distinzione tra settore dilettantistico e professionistico;
- bene inquadrare le figure di lavoro sportivo sia come lavoratori dipendenti che, ricorrendone i presupposti, come collaborazione coordinata e continuativa, contratto di prestazione occasionale, e prestazione autonoma, nelle varie accezioni previste dalle norme di legge.
- necessario che la norma dia corpo a percorsi negoziali collettivi (CCNL) per quanto attiene alla regolamentazione della collaborazione coordinata e continuativa, della prestazione occasionale e del lavoro autonomo. E' opportuno che i compensi minimi per le figure dei collaboratori coordinati e continuativi e per le prestazioni occasionali siano stabiliti dal CCNL di settore, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- riteniamo che tra le figure professionali del lavoro sportivo vadano inseriti anche gli insegnanti ed i maestri, individuati tra quelli in possesso di specifici titoli di studio e/o abilitanti. Crediamo inoltre che le professionalità, titoli ed esperienze maturate vadano tenuti in debito conto per definire un tariffario contrattato delle prestazioni erogate dai lavoratori autonomi;
- riteniamo che alcune prestazioni di natura socio-sanitaria-assistenziale integrative possano essere erogate mediante EBiSport, l'Ente Bilaterale di settore.

❖ **Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)**

- Negative le esclusioni di alcuni articoli della Legge 300/70 previste dall'articolo 26, in riferimento alle mansioni da lavoro dipendente di istruttore, allenatore e preparatore atletico. Crediamo che queste figure vadano riportate alla piena applicazione dello Statuto dei Lavoratori e vada eventualmente lasciata la deroga solo per figure dipendenti di atleta;

SINDACATO LAVORATORI
DELLA COMUNICAZIONE
00187 – Roma – Piazza Sallustio 24
Tel. 06.42048204 – Fax 06.4824325
Segreteria.nazionale@slc.cgil.it

FEDERAZIONE LAVORATORI
COMMERCIO TURISMO SERVIZI
00185 – Roma – Via dei Mille 56
Tel. 06.853597 – fax 06.8558057
fisascat@fisascat.it

UNIONE ITALIANA LAVORATORI
DELLA COMUNICAZIONE
00198 – Roma – L.go A. Ponchielli, 4
Tel. 06.45686880 – fax 06.85353322
uilcom@uilcom.it



- in riferimento alla possibilità di assumere con contratto a termine di massimo 5 anni, con successione di contratti riteniamo che per le professionalità di istruttore, allenatore e preparatore atletico, sia deleteria una così ampia flessibilità nel rapporto di lavoro;
- rispetto al comma 5 del medesimo articolo, si ritiene maggiormente tutelante per il lavoratore rimandare al CCNL la definizione delle modalità di nomina e del numero degli arbitri in caso di arbitrato

❖ **Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)**

- Per le prestazioni sportive amatoriali a nostro avviso va considerato, stante la soglia individuata molto alta di 10.000 euro, il rischio di un abuso della prestazione amatoriale in luogo di un rapporto al lavoro subordinato o autonomo. Tale rischio potrebbe essere evitato riducendo la soglia a 5000 euro, in modo da non confonderla con una retribuzione vera e propria.
- bene la previsione dell'incompatibilità con altre forme di lavoro subordinato o autonomo con lo stesso Ente.
- accogliamo con favore l'assicurazione obbligatoria per i soggetti amatoriali in una ottica di estensione delle tutele inserendo l'obbligo di assicurazione da parte di enti dilettantistici contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività amatoriale nonché della responsabilità civile contro terzi.

❖ **Art. 30 (Formazione dei giovani atleti)**

- Non si comprendono i motivi per i quali al termine del periodo di apprendistato, il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con una deroga in peius alla legislazione ordinaria secondo cui il contratto di apprendistato prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel caso in cui nessuna delle parti receda dal rapporto stesso (art. 42, co. 4, D.Lgs. 81/2015);

❖ **Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni)**

- Non è chiaro quale sia la platea dei lavoratori del settore sportivo dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1965 n. 1124. Da una prima lettura del testo citato sembra che i lavoratori dipendenti da soggetti del settore sportivo non siano compresi, cosa che giudicheremmo negativa;
- in riferimento al comma 4 del medesimo art. 34, si chiede di chiarire la ragione per la quale si conferma l'applicazione dell'art. 51 legge 289/2002 per l'assicurazione degli sportivi amatoriali solo per morte e invalidità permanente, quando in altro articolo (art. 29 c.4) si è prevista un'assicurazione obbligatoria per i medesimi soggetti una ben più ampia copertura.

❖ **Art. 35 (Trattamento pensionistico)**

- E' una previsione normativa che riteniamo coerente e che ci trova d'accordo, riteniamo però che nell'ambito della destinazione dei contributi previdenziali è auspicabile restare, prioritariamente, nel perimetro ex Enpals ovvero del FPLS Fondo Previdenziale Lavoratori dello Spettacolo (impianti sportivi) e del neo FPLS Fondo Previdenziale Lavoratori dello Sport già FSPS. Questo per semplicità e uniformità delle tutele e per facilitare la disponibilità dei contributi versati al fine di accedere alle prestazioni previste, ma anche per evitare forme improprie di concorrenza E' altresì opportuno che le prestazioni sociali (malattia, infortunio, ANF, maternità, diritti sociali, disoccupazione, Dis-Coll, ecc.) siano garantite appieno fin dal primo versamento;



- andrebbe valutata la necessità di istituire una pensione contributiva di garanzia che permetta anche a questi lavoratori di avere riconoscimento e valorizzazione per i periodi svolti senza contribuzione previdenziale o con aliquote ridotte;
- riteniamo opportuno prevedere forme pensionistiche complementari anche per i lavoratori sportivi proponendo di inserire nella norma un semestre di silenzio-assenso al fine di incentivare l'accesso ai Fondi Pensione e, parallelamente, lo studio di una pluralità d'iniziative finalizzate a diffondere una sana e prudente cultura-educazione finanziaria e pensionistica, nonché sgravi ovvero incentivi di natura fiscale come per il resto della popolazione lavorativa;

❖ **Art. 37 (Rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale)**

- Questi rapporti nella normativa ancora in vigore sono inquadrati come lavoro dipendente. Lo riteniamo un ampio e ingiusto margine di risparmio per le società, rispetto alla norma vigente;
- non è chiaro in ogni caso se la norma preveda tale rapporto di lavoro anche per le società professionistiche (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dal CIP...).
- siamo comunque convinti che sia necessario modificare la norma per fare in modo tale che, per poterlo utilizzare, debba essere obbligatoriamente regolamentato nel CCNL;
- In riferimento ai commi 4 e 7 si chiede di togliere l'esenzione contributiva fino al tetto dei 10 mila euro, in coerenza peraltro sia con quanto definito dal comma 5 dello stesso articolo che sterilizza a fini fiscali i contributi versati dai collaboratori sia con la abrogazione prevista dall'articolo 52 comma 1 lettera d) con la quale si tende a riportare alla disciplina ordinaria le collaborazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche;

Roma, 22 gennaio 2021